Swiss Banking

Direttive relative al trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere (Direttive Narilo)

2022
Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB)

Preambolo

1 Le presenti Direttive assolvono a un duplice scopo: da un lato consentire, attraverso misure organizzative, il mantenimento e/o il ripristino dei rapporti tra banche e clienti; dall'altro lato, concretizzare l'attuazione pratica della pubblicazione e della liquidazione, previste a norma di legge, degli averi non rivendicati nell'interesse delle persone coinvolte.

2 Nello specifico servono a:

3 • prevenire l'interruzione dei contatti con il cliente,

4 • tutelare gli averi da eventuali abusi in caso d'interruzione dei contatti con il cliente,

5 • amministrare gli averi secondo criteri unitari in caso d'interruzione dei contatti con il cliente,

6 • ripristinare i contatti tra la banca e gli aventi diritto,

7 • agevolare le ricerche di averi da parte dei clienti e di ulteriori aventi diritto[1], e

8 • concretizzare opportunamente l'applicazione dell'art. 37m della Legge sulle banche e degli artt. 49-59 dell'Ordinanza sulle banche concernenti la pubblicazione e la liquidazione degli averi non rivendicati.

1 Ciò vale ad esempio per le/gli eredi.

Concetti – Regole di base per l'assenza di contatti e la non rivendicazione

9 **Nota introduttiva:** il concetto di «averi non rivendicati», definito dall'art. 45 dell'Ordinanza sulle banche, fissa un termine di dieci anni dall'ultimo contatto documentato con il cliente. Come descritto in seguito, un contatto con il cliente può interrompersi in qualsiasi momento, comportando l'assenza di contatti e obbligando la banca ad adottare le misure menzionate nelle presenti Direttive già prima dello scadere dei dieci anni. A tal fine occorre distinguere tra:

10 • non rivendicazione (Ordinanza sulle banche), e

11 • assenza di contatti (Direttive).

12 **Assenza di contatti:** si configura sostanzialmente al verificarsi di eventi particolari, ossia quando da un lato non vi è più alcun contatto da parte del cliente o di un eventuale procuratore (di seguito indicati congiuntamente come «il cliente»)[2], e dall'altro lato quando la banca non riesce a mettersi in contatto con loro. Se un procuratore del cliente è al tempo stesso il suo gestore patrimoniale indipendente, questi può informare la banca qualora la relazione d'affari che intrattiene con il cliente non presenti più contatti. Ciò ha come conseguenza che tale relazione d'affari sia considerata senza contatti anche per la banca.

13 Uno scenario di assenza di contatti per un cliente al quale viene regolarmente spedita la posta si configura pertanto quando:

14 • la corrispondenza inviatagli ritorna al mittente,

15 • non si hanno contatti di alcun tipo con il suddetto cliente, e

16 • le ricerche effettuate dalla banca hanno dato esito negativo (cfr. capitolo IV, punti 2 e 3).

17 L'assenza di contatti subentra dopo un periodo di dieci anni (contemporaneamente all'insorgenza della non rivendicazione di cui all'art. 45 dell'Ordinanza sulle banche), nei casi elencati di seguito salvo laddove, sulla base di informazioni concrete, la banca non sia già venuta a conoscenza precedentemente della morte del cliente e non sia possibile contattare eventuali procuratori o successori legali.

18 a) Libretti di risparmio emessi: quando per dieci anni il cliente non fa aggiornare gli interessi e non vi è più alcun contatto con lui.

19 b) Cassette di sicurezza: quando per dieci anni il cliente non si è recato presso la sua cassetta di sicurezza e non vi è più alcun contatto con lui.

2 I clienti di passaggio non devono essere documentati come contraenti ai sensi della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e di conseguenza non vanno considerati come clienti nell'ottica delle presenti Direttive.

20 c) Posta fermo banca o altre istruzioni particolari del cliente: quando da dieci anni non vi è più alcun contatto con il cliente.

21 Nelle relazioni bancarie digitali (e-banking, mobile banking) l'assenza di contatti subentra quando non vi sono più contatti con il cliente da tre anni, a meno che la banca non sia venuta a conoscenza precedentemente, sulla base di informazioni concrete, della morte del cliente e che non sia possibile contattare eventuali procuratori o successori legali.

22 **Contatto:** è considerato tale qualsiasi notizia, istruzione, comunicazione o dichiarazione ricevuta da parte del cliente, del suo procuratore o dei suoi successori legali che genera un movimento sul conto/deposito o che trova riscontro negli atti. Lo stesso vale anche per l'e-banking e/o il mobile banking con l'aggiunta, se determinabile, di ogni login in cui vengono usati gli strumenti di legittimazione del cliente. Non vi è più alcun contatto qualora, in caso di decesso del cliente, un procuratore o i successori legali non concorrono in tempo utile a provare il diritto alla successione.

23 **Relazione con il cliente:** l'assenza di contatti si riferisce al cliente di una banca in Svizzera e non a una singola relazione d'affari con lo stesso. Nel caso in cui un cliente possieda più conti, libretti, depositi o cassette di sicurezza, un contatto relativo a uno solo di questi esclude l'assenza di contatti per l'insieme dei conti, libretti, depositi o cassette di sicurezza del cliente.

23a **Averi:** sono considerati «averi» passibili di divenire senza contatti e non rivendicati:

23b • Conti, libretti (inclusi i libretti di risparmio al portatore), depositi titoli e cassette di sicurezza.

23c • Ulteriori averi non più riconducibili a una relazione cliente, a condizione che la banca sappia o abbia modo di ritenere che si tratta effettivamente di averi di un cliente attuale o di un ex cliente (esempi: saldi residui di carte di debito e di credito, posizioni su conti o depositi collettivi aperti prima della regolamentazione di cui al nm 39, vecchie posizioni di deposito e relativi redditi [ad es. rivenienti da corporate actions], versamenti alla cassa o alla cassa continua (tesoro notturno) non attribuibili, ovvero pagamenti non accettati o non attribuibili presso gli sportelli automatici). Non sono considerati averi ai sensi delle presenti Direttive le pure differenze di conteggio (ad es. le differenze di arrotondamento).

24 **Non rivendicazione** (art. 45 dell'Ordinanza sulle banche):
«[1] Gli averi si considerano non rivendicati se durante dieci anni dall'ultimo contatto la banca o persona di cui all'articolo 1b LBCR non ha più potuto stabilire un contatto con il cliente, con i suoi successori legali (aventi diritto) o con una persona che ha ricevuto una procura.

[2] L'ultimo contatto è quello che risulta dagli atti della banca o persona di cui all'articolo 1b LBCR[3].

[3] Gli averi trasferiti a un'altra banca o persona di cui all'articolo 1b LBCR in vista della liquidazione di una banca o persona di cui all'articolo 1b LBCR si considerano non rivendicati già prima della scadenza dei dieci anni se la banca o persona di cui all'articolo 1b LBCR trasferente fornisce la prova di avere intrapreso tutti i passi necessari al ripristino del contatto con l'avente diritto.»

3 Cfr. anche nm 13 seg.

25 L’insorgenza di una non rivendicazione non annulla un’assenza di contatti secondo le presenti Direttive. Per contro, il ripristino del contatto con il cliente annulla sia l’assenza di contatti sia la non rivendicazione.

I. Misure preventive volte ad evitare l’interruzione dei contatti con i clienti

26 Mediante apposite misure preventive, le banche devono prendere provvedimenti e predisporre strumenti atti a evitare l’interruzione dei contatti con i clienti.

1. Messa a punto dei prodotti

27 Nella messa a punto dei loro prodotti, le banche devono fare in modo di garantire i contatti con i clienti e di ridurre, per quanto possibile, il rischio che possano essere interrotti.

2. Informazioni ai clienti

28 All’apertura di una relazione d’affari e ogniqualvolta se ne presenti l’occasione, le banche informano il cliente, a voce o per iscritto, sui problemi e sulle conseguenze derivanti dall’assenza di contatti, responsabilizzandolo a collaborare per evitare l’interruzione dei contatti.

29 Qualora la problematica dell’assenza di contatti venga affrontata in un colloquio personale con il cliente, la banca presta attenzione soprattutto alla questione del decesso, che potrebbe implicare rischi particolari a questo riguardo.

30 Le banche possono consegnare ai loro clienti un promemoria a titolo informativo generale. L’Associazione Svizzera dei Banchieri può mettere un simile promemoria a disposizione delle singole banche.

II. Monitoraggio e gestione degli averi senza contatti

1. Misure organizzative

31 Per mezzo di direttive interne, le banche applicano le misure riportate qui di seguito per un trattamento centralizzato.

32
- Grazie a opportuni sistemi di controllo, le banche garantiscono l’individuazione tempestiva e integrale degli averi senza contatti.

33 • Gli averi in questione devono essere appositamente contrassegnati e registrati dalla banca in modo centralizzato per facilitare la ricerca agli aventi diritto.

34 • Mediante misure di sicurezza idonee gli averi in questione devono essere protetti da accessi illeciti.

35 • Le banche nominano al proprio interno le persone e gli organi competenti titolari della responsabilità per il trattamento degli averi senza contatti.

36 • Gli averi in questione sono sottoposti alle speciali prescrizioni sulla conservazione degli atti (secondo i nm 51-52 di seguito riportati).

37 • Le disposizioni sull'assenza di contatti delle presenti Direttive si applicano per analogia anche ai conti/depositi cifrati e alle cassette di sicurezza.

38 • Le banche devono stabilire i costi da addebitare ai clienti per il trattamento degli averi senza contatti.

39 • La banca può, a propria discrezione, accorpare i conti in essere all'interno di un conto collettivo. A tale riguardo, ove disponibili devono essere conservate le informazioni necessarie per un'eventuale pubblicazione e/o liquidazione ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle banche (nm 82-85); restano inoltre applicabili i nm 51-52.

2. Salvaguardia dei diritti degli aventi diritto in caso di assenza di contatti e di rinuncia alla rescissione

40 I diritti del cliente e/o dei suoi successori legali nei confronti della banca sono salvaguardati anche in caso di assenza di contatti.

41 **Rinuncia alla rescissione:** la banca rinuncia, in linea di principio, a rescindere il rapporto contrattuale con il cliente e a far decorrere il relativo termine di prescrizione laddove l'unica causa sia soltanto un'assenza di contatti.

42 **Eccezione:** la banca ha la facoltà di rescindere il rapporto o di effettuare una compensazione qualora i suoi crediti nei confronti del cliente o dei suoi successori legali non siano stati pagati alla scadenza o non siano più coperti. Sono fatte salve normative speciali, sancite in particolare da uno Stato o dalle autorità preposte, che prevedono la risoluzione del contratto o considerano opportuna questa possibilità.

3. Gestione degli averi nell'interesse dei clienti in caso di assenza di contatti

43 Se subentra un'assenza di contatti, la banca è tenuta a salvaguardare gli interessi legittimi del titolare degli averi o dei suoi successori legali. Le banche emanano direttive interne volte ad assicurare una gestione uniforme di tali averi. Al riguardo devono essere osservati i principi indicati qui di seguito.

44 • Gli **averi di risparmio** continuano a essere gestiti senza cambiamenti e remunerati al tasso d'interesse praticato dalla banca.

45 • I **conti correnti** e gli **averi assimilabili** continuano a essere gestiti nel rispetto degli interessi del cliente, ossia con la dovuta diligenza e, se questo va a favore del cliente, ricavandone un reddito (ad esempio, sotto forma di averi di risparmio, obbligazioni di cassa o fondi d'investimento con un profilo di rischio conservativo).

46 • I **depositi titoli** continuano a essere gestiti senza cambiamenti. Le somme derivanti dal rimborso di titoli e i redditi da essi conseguiti devono essere reinvestiti in valori analoghi o in altri valori ritenuti idonei, eventualmente in prodotti di risparmio, tenendo conto della situazione d'investimento al momento della nuova allocazione. Per quanto concerne i reinvestimenti, la banca può basarsi su un profilo d'investitore già esistente. Al fine di conseguire un rendimento adeguato la banca può, a sua discrezione, trasferire i depositi di minore entità ad esempio in un fondo d'investimento o in uno strumento analogo.

47 • I **mandati di gestione patrimoniale** vengono proseguiti senza cambiamenti. Qualora la strategia d'investimento stabilita dal cliente o le istruzioni da lui impartite risultino manifestamente incompatibili con i suoi interessi, la banca può procedere agli opportuni adeguamenti della strategia d'investimento.

48 • Le **cassette di sicurezza** possono essere aperte, in particolare se non ne è stata più pagata la locazione, ottemperando alle specifiche direttive interne della banca. Nel caso in cui subentri un'assenza di contatti o una mancata rivendicazione, le cassette di sicurezza possono essere aperte anche se i relativi canoni di locazione risultano pagati, e questo al fine di completare le operazioni di ricerca o nell'ottica di una liquidazione. Il contenuto delle cassette di sicurezza aperte può essere custodito in modo centralizzato. L'apertura di una cassetta di sicurezza deve essere verbalizzata da parte della banca. Previa opportuna documentazione, la banca può procedere alla distruzione dei contenuti privi di valore. Sono considerati tali in particolare i documenti bancari senza rilevanza ai fini della relazione con il cliente e/o del ripristino della stessa (ad es. moduli non compilati o copie di documenti della banca che non hanno più alcun valore informativo o risultano disponibili anche in formato elettronico), fogli di carta in bianco, buste vuote, scatole o altri contenitori, graffette o altro materiale di cancelleria.

49 Qualora il contenuto di una cassetta sia composto da averi di natura bancaria e, nell'interesse del cliente, appaia opportuno svolgere determinate incombenze amministrative o effettuare un investimento del patrimonio, la banca provvede ad adottare le misure necessarie. Se si tratta, invece, di averi di altra natura, la banca si limita a custodirli in sicurezza.

4. Spese e commissioni

50 Le spese e le commissioni normalmente addebitate dalla banca si applicano anche in caso di assenza di contatti e non rivendicazione. Le banche possono inoltre imputare al cliente i costi supplementari causati dalle ricerche e dal trattamento e dal monitoraggio speciale degli averi senza contatti

del cliente stesso. Occorre comunque evitare di sostenere oneri che comportano addebiti sproporzionati a carico del cliente (cfr. anche nm 54).

50a A partire dal momento della pubblicazione (nm 74-88) è necessario astenersi dall'addebito di commissioni ricorrenti. Anche gli averi che dopo un'assenza di rivendicazioni di 50 anni e/o dopo 60 anni dall'ultimo contatto con il cliente non sono oggetto di pubblicazione in quanto il relativo controvalore non supera la soglia prevista (nm 75, 76 e 79) devono essere parimenti esentati dal pagamento di commissioni a partire da tale momento.

III. Conservazione degli atti

1. Conservazione degli atti in caso di assenza di contatti

51 Nelle relazioni di clienti senza contatti, la banca conserva la corrispondente documentazione contrattuale e di base, come pure gli estratti conto/deposito di cui dispone al momento in cui subentra l'assenza di contatti. Quest'obbligo si protrae oltre il termine legale previsto per la tenuta e conservazione degli atti (art. 958f del Codice delle obbligazioni) fino alla liquidazione (art. 37m della Legge sulle banche, art. 57 dell'Ordinanza sulle banche) o fino al ripristino del contatto con il cliente. L'obbligo esteso di conservazione non trova applicazione per le relazioni che vengono chiuse dalla banca per mancanza di averi.

2. Forme di conservazione

52 I documenti e le annotazioni possono essere conservati nelle forme usuali, ad esempio come atti originali, ovvero su supporti elettronici di dati o con caratteristiche analoghe.

IV. Ricerca degli aventi diritto – Ripristino del contatto con il cliente

1. Principi della ricerca degli aventi diritto

a) Segreto bancario

53 Nella ricerca degli aventi diritto di averi senza contatti deve essere mantenuto il segreto bancario. Sono fatte salve le misure della banca di cui agli artt. 37l-37m della Legge sulle banche e agli artt. 46-59 dell'Ordinanza sulle banche (nm 72-92).

b) Proporzionalità delle attività di ricerca

54 La ricerca individuale degli aventi diritto da parte delle banche deve essere svolta secondo il principio della proporzionalità: l'onere amministrativo e le spese devono essere commisurati all'ammontare degli averi in questione e risultare proporzionati anche complessivamente.

2. Ricerca da parte delle banche

55 Non appena le banche riscontrano un'interruzione dei contatti con un cliente, devono tentare di ripristinarli usando strumenti interni quali schedari di indirizzi, elenchi telefonici elettronici, Internet ecc., ovvero coinvolgendo fornitori di servizi specializzati.

56 Qualora le suddette misure diano esito negativo, le banche sono libere di decidere se e quando delegare a una persona di fiducia le ricerche del cliente o dei suoi successori legali. Anche questi passi devono essere compiuti dalle banche tenendo conto, in ogni singolo caso, del principio della proporzionalità.

3. Ricerche svolte dagli aventi diritto tramite l'Ufficio centrale per la ricerca

57 **Ufficio centrale per la ricerca:** il Consiglio d'amministrazione dell'Associazione Svizzera dei Banchieri designa l'Ombudsman delle banche svizzere come Ufficio centrale di riferimento per le attività di ricerca da parte degli aventi diritto di averi senza contatti presso le banche svizzere. La banca dati degli averi senza contatti (la «banca dati») è gestita da un fornitore di servizi designato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri.

a) Obbligo di comunicazione delle banche

58 Previo esito negativo degli accertamenti condotti (nm 55), le banche in Svizzera devono registrare nella banca dati le indicazioni relative ai clienti senza contatti per tutti gli averi d'importo superiore a CHF 500, così come per tutte le cassette di sicurezza. Alla banca dati può accedere soltanto l'Ombudsman delle banche svizzere, nella sua qualità di Ufficio per la ricerca.

59 Il contenuto della comunicazione comprende, ove disponibili, cognome, nome, data di nascita, nazionalità e indirizzo del cliente e di un eventuale procuratore. Ciò vale anche per conti/depositi cifrati o sotto pseudonimo.

60 Non appena un contatto con il cliente può essere ripristinato, la banca in questione deve provvedere alla cancellazione delle indicazioni iscritte nella banca dati. Lo stesso deve essere fatto nel caso in cui, ad esempio, per effetto degli addebiti di spese e commissioni (cfr. nm 50) un avere senza contatto scenda al di sotto del controvalore di CHF 500, si azzeri o venga saldato da una compensazione.

b) Condizioni per l'avvio delle ricerche da parte dell'Ufficio preposto

61 Chi si qualifica in modo plausibile come cliente o successore legale di un cliente della banca deceduto o scomparso oppure come suo rappresentante, senza però conoscere la banca in questione, può richiedere all'Ufficio per la ricerca di intraprendere delle ricerche sugli averi in questione. Affinché l'Ufficio dia inizio alle ricerche, il richiedente deve

62 • rendere plausibile l'esistenza di una relazione d'affari con una banca in Svizzera,

63 • indicare il nome della persona intestataria del conto, del libretto, del deposito o della cassetta di sicurezza,

64 • dimostrare la propria legittimazione relativa all'eventuale relazione esistente (conto, libretto, deposito o cassetta), documentando in particolare la propria identità e il diritto alla successione.

c) Verifica preliminare dell'Ufficio per la ricerca

65 Sulla base dei documenti ricevuti, l'Ufficio per la ricerca esegue una verifica preliminare della richiesta. Se la ritiene giustificata, effettua una consultazione nella banca dati.

d) Trasmissione della richiesta alla banca interessata

66 Se i dati contenuti nella richiesta corrispondono in misura sufficiente a un nominativo registrato nella banca dati, l'Ufficio per la ricerca la inoltra alla banca interessata per l'esame.

e) Decisione della banca

67 La banca esamina con la dovuta diligenza la richiesta ricevuta e decide in merito alla legittimazione del richiedente basandosi sui dati a sua disposizione. Se la banca necessita di ulteriori informazioni può richiederle all'Ufficio per la ricerca.

68 Se l'esito delle ricerche è positivo, la banca provvede a informare l'Ufficio per la ricerca o direttamente il richiedente; in quest'ultimo caso, deve informare contemporaneamente anche l'Ufficio per la ricerca.

69 Se l'esito delle ricerche è negativo, la banca provvede a informare soltanto l'Ufficio per la ricerca fornendo una breve motivazione. In caso di dubbio, l'Ufficio per la ricerca è autorizzato a visionare gli atti della banca ed eventualmente a formulare una raccomandazione, unita all'ingiunzione di contattare il richiedente affinché possa far valere direttamente i diritti vantati nei confronti della banca.

f) Obbligo del segreto bancario

70 L'Ufficio per la ricerca e il fornitore di servizi responsabile per la banca dati sono vincolati al segreto bancario ai sensi dell'art. 47 della Legge sulle banche.

g) Commissioni

71 Per il disbrigo di tali richieste, in linea di principio l'Ufficio per la ricerca applica una commissione per diritti amministrativi a carico del richiedente. Esso può tuttavia rinunciarvi in presenza di particolari circostanze, ad esempio in caso di gravi ristrettezze economiche. Tale commissione è fissata dall'organo di vigilanza dell'Ufficio per la ricerca, in accordo con l'Associazione Svizzera dei Banchieri. Inoltre il fornitore di servizi responsabile per la banca dati può esigere dalle banche il rimborso delle spese sostenute per le comunicazioni.

V. Trasferimento a un'altra banca e liquidazione in caso di non rivendicazione

72 Le misure da adottare in caso di non rivendicazione trovano il loro fondamento giuridico negli artt. 37l-37m della Legge sulle banche e negli artt. 45-59 dell'Ordinanza sulle banche. Le presenti Direttive assumono un valore sussidiario rispetto alla legge e all'ordinanza e hanno lo scopo di concretizzarne l'attuazione pratica.

1. Trasferimento a un'altra banca

73 Per il trasferimento a un'altra banca gli istituti possono agire liberamente nel quadro delle norme sancite dall'art. 37l della Legge sulle banche e dagli artt. 46-48 dell'Ordinanza sulle banche.

2. Pubblicazione e liquidazione

a) Pubblicazione

74 Conformemente a quanto previsto all'art. 50 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle banche, le banche usano una piattaforma elettronica per la pubblicazione degli averi non rivendicati. La piattaforma è gestita secondo i più moderni standard di sicurezza da un fornitore di servizi designato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri. Le pretese su un determinato avere pubblicato devono essere avanzate da parte del richiedente in formato elettronico sulla piattaforma e vengono inoltrate automaticamente alla banca in questione.

74a Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione Svizzera dei Banchieri designa come Ufficio per la ricerca per la piattaforma l'Ombudsman delle banche svizzere (Ufficio per la ricerca).

74b L'Ufficio per la ricerca fornisce informazioni di carattere generale sulla piattaforma e gestisce le richieste relative alle pretese notificate attraverso la piattaforma stessa (ad es. se un richiedente non conosce lo stato di avanzamento della sua pratica a causa di una mancanza di riscontri da parte della banca). In via eccezionale l'Ufficio per la ricerca può prendere in carico anche notifiche scritte di pretese avanzate su averi pubblicati, provvedendo a inoltrare il dossier alla banca in questione senza alcuna verifica preventiva.

75 Le banche devono pubblicare gli averi di importo superiore a CHF 500 non rivendicati da 50 anni e/o il cui ultimo contatto con il cliente risale ad almeno 60 anni prima (art. 49 dell'Ordinanza sulle banche, cfr. nm 82-85 di seguito). A tale scopo registrano con cadenza almeno annuale nella banca dati le indicazioni relative a tali averi (cfr. nm 88). Il fornitore di servizi responsabile per la banca dati riprende gli elementi trasmessi dalla banca senza apportarvi alcuna modifica e, dietro istruzione dei singoli istituti, li pubblica di norma con frequenza annuale in una data indicata di volta in volta dall'Associazione Svizzera dei Banchieri.

76 Nel calcolo dell'importo determinante per l'obbligo di pubblicazione, che scatta a partire da CHF 500, si tiene conto dell'ammontare complessivo degli averi non rivendicati amministrati da una banca per una stessa persona avente diritto (art. 59 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle banche). Per la valutazione valgono i principi riportati qui di seguito.

77 • **Per gli averi in conto e i libretti** si considera il saldo, più gli interessi fissati contrattualmente maturati fino alla fine dell'anno precedente, meno le spese e le commissioni (cfr. nm 50)

78 • **Per i titoli, i diritti valori e i metalli preziosi** si considera il corso della borsa o il valore di mercato alla fine dell'anno precedente, meno le spese e le commissioni (cfr. nm 50). Se non risultano disponibili né il corso di borsa né il valore di mercato, viene adottato il valore nominale.

79 • Per i **beni che, a una stima immediata, chiaramente non superano il valore di CHF 500** non occorre procedere alla pubblicazione. Ciò vale, ad esempio, per il contenuto delle cassette di sicurezza. La banca è tuttavia autorizzata a effettuare comunque una pubblicazione anche per tali beni. Nella pubblicazione viene riportata la dicitura «Cassetta di sicurezza – valore sconosciuto». Per i beni che hanno un valore possibilmente superiore a CHF 500 è necessario effettuare la pubblicazione che può recare, analogamente ai beni di valore inferiore, la dicitura «Cassetta di sicurezza – valore sconosciuto».

80 «La banca o persona di cui all'articolo 1b LBCR pubblica l'appello anche su un altro mezzo di comunicazione se le circostanze del singolo caso fanno ritenere che, per rintracciare gli aventi diritto, sia opportuna la pubblicazione anche su tale mezzo» (art. 50 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle banche).

81 Se le indicazioni in possesso della banca consentono il ripristino successivo del contatto con il cliente (cfr. nm 53-73), gli averi non hanno più lo status di non rivendicati e la loro iscrizione nella banca dati deve essere cancellata.

82 «Sempre che siano disponibili», occorre pubblicare i seguenti dati (art. 49 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle banche), sebbene a tale riguardo l'Associazione Svizzera dei Banchieri possa diffondere in una circolare precisazioni tecniche su singole questioni specifiche, in particolare in caso di dati incompleti:

83 • **«l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la comunicazione»** (art. 49 cpv. 3 lett. a)

84 • **«il nome, la data di nascita e la nazionalità oppure la ditta dell'avente diritto e l'ultimo domicilio o sede conosciuti in Svizzera»** (art. 49 cpv. 3 lett. b). Ciò vale in particolare anche per i conti/libretti cifrati o sotto pseudonimo. Per le cassette di sicurezza devono essere pubblicati i dati relativi al locatario. La data di nascita viene presa in considerazione solo per le persone fisiche.

85 • **«i numeri di conto o di libretto, nella misura in cui le indicazioni disponibili non appaiano sufficienti per identificare l'avente diritto»** (art. 49 cpv. 3 lett. c).

86 Qualora «vi si opponga un interesse manifesto dell'avente diritto» occorre rinunciare alla pubblicazione (art. 49 cpv. 3 Preambolo), ad esempio nel caso di persone in vista ed esposte politicamente.

87 La pubblicazione deve specificare che la banca, in presenza di pretese manifestamente infondate (art. 53 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle banche), può fatturare i costi risultanti dalla verifica della comunicazione (art. 49 cpv. 4 lett. a) e che, dall'altro lato, «le pretese si estinguono con la liquidazione degli averi» (art. 49 cpv. 4 lett. b).

88 «La pubblicazione può raggruppare più averi non rivendicati» (art. 50 cpv. 5 dell'Ordinanza sulle banche). Ciò significa che ogni singola posizione non è necessariamente oggetto di una corrispondente pubblicazione; è possibile infatti riunire più posizioni in un unico elenco e pubblicarle cumulativamente, ad esempio a intervalli regolari, ma almeno una volta all'anno.

89 Le pretese avanzate (nm 74 frase 3) vengono inoltrate alla banca direttamente interessata.

90 «Conformemente alle disposizioni legali e contrattuali determinanti nel singolo caso, la banca o persona di cui all'articolo 1b LBCR verifica la fondatezza delle pretese comunicate sugli averi non rivendicati» (art. 53 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle banche). Per la banca trova applicazione lo stesso metro di verifica adottato per gli averi senza contatti e per gli averi non rivendicati che non sono stati ancora pubblicati e per i quali un richiedente presenta istanza presso l'Ufficio per la ricerca (nm 67). L'unica differenza è che in caso di pretesa avanzata su un avere pubblicato non viene effettuata alcuna verifica preliminare da parte dell'Ombudsman delle banche. La banca prende contatto con il richiedente entro un mese e/o gli invia almeno una conferma di ricezione. Qualora la banca necessiti di informazioni supplementari, deve sollecitarle direttamente presso il richiedente. In presenza di motivi particolari, la banca può rinunciare a una presa di contatto diretta con il richiedente e/o all'invio di una conferma di ricezione e disporre la consegna delle informazioni supplementari attraverso l'Ufficio per la ricerca.

90a «Se all'atto della verifica la banca constata che la pretesa è fondata, gli averi corrispondenti non sono più considerati non rivendicati» (art. 53 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle banche). Non appena la banca ha instaurato un contatto stabile con l'avente o gli aventi diritto e ha dato loro comunicazione circa la rispettiva titolarità degli averi e il rispettivo diritto di disporre, provvede a cancellare la pubblicazione (nm 58).

91 Se la banca constata che la pretesa avanzata è infondata, dà comunicazione di questa circostanza al richiedente. «La banca o persona di cui all'articolo 1b LBCR documenta i risultati delle sue verifiche in maniera da garantirne la tracciabilità» (art. 53 cpv. 4 dell'Ordinanza sulle banche).

b) Liquidazione

92 La banca liquida gli averi entro due anni dal momento in cui risulta trascorso senza esito il termine di presentazione, ovvero dal momento in cui è appurata «la constatazione dell'infondatezza delle pretese avanzate», e redige un verbale sia sulla sua decisione di liquidazione che sulla liquidazione stessa (artt. 54-57 dell'Ordinanza sulle banche). Per la liquidazione degli averi da realizzare la banca adotta la modalità che, a sua debita discrezione, consente di ottenere il ricavato più elevato. La realizzazione può avvenire mediante pubblico incanto, asta su Internet o trattative private. In quest'ultimo caso l'acquirente non può essere un collaboratore della banca o uno dei suoi familiari. La banca ha la facoltà di affidare la procedura di realizzazione a persone o società specializzate. Gli averi non rivendicati che non hanno potuto essere realizzati nella procedura prevista dalla banca o che, sulla base del potere discrezionale della banca, non hanno valore di liquidazione vengono offerti in consegna dalla banca alla Confederazione. Se la Confederazione li rifiuta, la banca può distruggerli, seguendo criteri di sicurezza e di rispetto dell'ambiente, ovvero devolverli a istituzioni riconosciute di pubblica utilità (art. 54 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle banche). I ricavi netti risultanti dalle liquidazioni sono versati, almeno una volta all'anno, all'Amministrazione federale delle finanze; con il versamento si chiudono le relative procedure di liquidazione e si estinguono le pretese degli aventi diritto (art. 37m cpvv. 2-3 della Legge sulle banche e art. 57 dell'Ordinanza sulle banche).

92a Nella singola fattispecie, per le attività di liquidazione trova applicazione quanto segue:

92b • Gli averi in conto devono essere estinti.

92c • I depositi titoli devono essere chiusi, i titoli devono essere venduti al prezzo di mercato e il ricavato deve essere accreditato al conto collegato. Questo principio non trova applicazione per i titoli che al momento presentano un corso borsistico estremamente esiguo o addirittura nullo (c.d. *«penny stocks»*); questi titoli non sono assoggettati all'obbligo di liquidazione e di consegna la banca può provvedere a rimuoverli dal deposito.

92d • Esonero dal riconoscimento di interessi: se gli averi da consegnare sono stati oggetto di pubblicazione, la consegna deve avvenire senza il pagamento di interessi a partire dalla data di pubblicazione.

92e • Esonero dal pagamento di commissioni: trovano applicazione le disposizioni di cui al nm 50a. Restano fatti salvi i costi e gli oneri straordinari sostenuti dalla banca.

92f • Gli oggetti presenti nelle cassette di sicurezza devono essere liquidati con la modalità da cui si prospetta il ricavato più elevato. Qualora non sussistano procedure più favorevoli, la banca mette gli oggetti all'asta nell'ambito di una vendita all'incanto.

92g • Gli averi che non sono realizzabili o non hanno valore di liquidazione devono essere offerti in consegna alla Confederazione (art. 54 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle banche) laddove non siano già stati smaltiti prima del subentro dell'obbligo di liquidazione ai sensi del nm 48; segnatamente, tale offerta deve essere effettuata mediante recapito di un elenco contenente descrizioni pertinenti e corredate da un'opportuna documentazione fotografica degli oggetti in questione all'attenzione del responsabile del Servizio giuridico del DFF, sezione Servizio giuridico generale. Da questo obbligo di offerta sono esonerati i documenti privi di valore quali estratti di conto e di deposito, fotografie, ritagli di giornale, ecc.

92h • I documenti che per motivi storici o di altro tipo potrebbero avere un valore di natura non finanziaria per la Confederazione devono essere parimenti offerti a quest'ultima.

92i • I costi della liquidazione sostenuti dalla banca possono essere dedotti dal ricavato della liquidazione prima del versamento dello stesso all'Amministrazione federale delle finanze (art. 57 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle banche), in maniera complessiva per tutti i ricavati di liquidazione consegnati dalla banca a una determinata scadenza. I costi di liquidazione possono essere indicati nel singolo verbale di liquidazione come importo complessivo di volta in volta mediante un apposito riferimento.

VI. Entrata in vigore

93 Le presenti Direttive entrano in vigore il 1° luglio 2022 e sostituiscono quelle del 1° gennaio 2015.

Associazione Svizzera dei Banchieri
Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea
office@sba.ch
www.swissbanking.ch